

REGOLAMENTO DELL'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI

VISTO

- Il comma 1 dell'art. 591 del C.P.
- La Legge 4 maggio 1983, n. 184,
- L'art 19 bis del DL 148/2017 convertito nella Legge L.172/2017
- La nota MIUR nota prot. 2379 del 12/12/2017

Si stabilisce quanto segue

Art. 1- Uscita autonoma degli alunni

1. L'uscita autonoma degli alunni **maggiori di 14 anni**, è possibile dietro semplice richiesta della famiglia, che attesti l'autonomia del minore. Tale scelta può essere esercitata al momento dell'iscrizione alla classe terza secondaria, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.
2. Per i **minori di 14 anni** normalmente **NON** è consentita l'uscita autonoma degli alunni dall'istituto. Pertanto:
 - Gli allievi saranno affidati dai docenti ai genitori o a persone maggiorenni delegate da entrambi i genitori o al trasporto scolastico, sulla base di indicazioni date all'inizio dell'anno scolastico.
 - Nel caso eccezionale in cui i genitori o i delegati siano impossibilitati a prelevare l'alunno, i genitori, tramite telefono comunicano al docente la persona maggiorenne autorizzata al ritiro. Il docente, anche con l'aiuto del personale ata, compila un registro, disponibile all'ingresso con il contenuto della comunicazione e il nominativo della persona autorizzata, che controfirma il ritiro e l'assunzione di responsabilità, dopodiché può affidare l'alunno alla persona indicata.
 - Il docente si trattiene per un tempo congruo, (circa 15 min.) organizzando i contatti con la famiglia, dopodiché, se ve ne sono le condizioni, consegnerà i minori al collaboratore scolastico, ovvero attenderà l'arrivo dei genitori o dei delegati.
3. **È possibile derogare al comma 2 esclusivamente a partire dall'ultimo anno della scuola primaria e solo a fronte di motivazioni debitamente giustificate e sottoscritte da entrambi i genitori.**

Art. 2- Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
2. La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, in base all'apposito modello allegato alla presente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, o, in deroga per giustificati motivi, anche durante l'anno scolastico.
3. La domanda comprende, tra l'altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. **La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti**, non tanto per esonerare la scuola da compiti che le sono assegnati "ex lege", quanto per manifestare in modo chiaro ed evidente la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza **potenziale** alla vigilanza **effettiva** del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall'Istruzione Scolastica.
4. I richiedenti dichiarano inoltre di aver valutato attentamente le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli legati ai seguenti fattori ambientali:
 - autonomia personale: capacità autonoma di gestire sé e il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione, capacità di usare correttamente i mezzi di trasporto;
 - atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione, affidabilità, senso di responsabilità;
 - caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione.
 - collocazione della scuola rispetto alla residenza dell'alunno, viabilità e traffico;

Art. 3- Valutazione della richiesta effettuata dalla famiglia

1. Il Consiglio di classe o il team docenti provvederà ad una prima valutazione della richiesta e del progetto di autonomia produrrà una breve relazione dove si valuterà, tra l'altro:

- a) **Età e grado di autonomia.** Fattori individuali, intesi come caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.
- b) **Valutazione del contesto:** lunghezza e caratteristiche del percorso (traffico, difficoltà, pericoli). fattori ambientali, intesi come fattori di rischio potenzialmente prevedibili e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note.
- c) **mezzo utilizzato** (mezzi pubblici, a piedi o altro) e conoscenza delle regole e dei segnali indispensabili da parte dell'alunno
- d) **presenza di altri accompagnatori** maggiori di 14 anni.

La relazione si concluderà con un giudizio dei docenti sulla possibilità dell'uscita in autonomia e sul valore della stessa nell'ambito del processo di auto responsabilizzazione del minore

Art. 4 – Concessione dell'autorizzazione

1. In base a quanto previsto dall'art. 3, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare i docenti e il personale scolastico a consentire l'uscita autonoma degli alunni.
2. L'uscita autonoma viene autorizzata ogni anno scolastico dal Dirigente e ha validità fino al 30 settembre dell'anno scolastico successivo.
3. L'uscita autonoma giornaliera può essere comunque rivalutata e revocata temporaneamente dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici: ove questi ritengano che non sussistano le condizioni atte a garantire un'efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico eccezionale; situazioni di accentuato maltempo) non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno a informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata.

Art. 5 – Diniego dell'autorizzazione

Se il Dirigente riterrà non sussistenti le condizioni atte a garantire un'efficace tutela e non sufficiente la maturità comportamentale dell'allievo, non sarà consentita l'uscita autonoma dell'alunno con comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 6 – Impegno dei genitori in caso di accoglimento della richiesta

In caso di accoglimento della loro richiesta, i genitori si impegnano a:

- controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada.

Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.

IL DIRIGENTE

Maurizio Olivieri

Allegato.1: Autorizzazione dei genitori e progetto di auto responsabilizzazione

Allegato 2: modello Relazione del C.d.C.

Allegato 3: richiesta urgente di ritiro da parte di persona delegata